

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4259 del 03/08/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II ĵ CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI PARMA (PR), PER USO GUADO CON OPERE, CORSO D'ACQUA FIUME TARO - RICHIEDENTE IMPRESA PIZZAROTTI E C. S.p.A., PRATICA 19145/2026, PROCEDIMENTO PR26T0032
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4439 del 30/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI PARMA (PR), PER USO GUADO CON OPERE, CORSO D'ACQUA FIUME TARO - RICHIEDENTE IMPRESA PIZZAROTTI E C. S.p.A., PRATICA 19145/2026, PROCEDIMENTO PR26T0032

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”. Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

PRESO ATTO

- della domanda pervenuta in data 09/06/2026 registrata al PG/2026/104163 con cui l'impresa Pizzarotti & C. S.p.A. C.F. n. 01755470158 ha chiesto la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Taro nel Comune di Parma (PR) Loc. Viarolo, ad uso guado con opere (lunghezza mt. 90), individuata al NCT del succitato Comune alla Sezione E del Foglio 1 fronte Mappali 93 - 85 - 19;
- DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 167 del 01/07/2026 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del

provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Aipo (nota PG/2026/134533 del 22/07/2026) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente;
- è stata versata la somma pari a euro 1.172,00 a titolo di deposito cauzionale in relazione alla precedente concessione;

DATO ATTO che

- la ditta richiedente risulta essere stata iscritta in data 09/10/2024, nell' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) con iscrizione valida fino al 09/10/2025 e in fase di aggiornamento (valida anche oltre la scadenza fino all'esito definitivo dell'istruttoria);
- l'iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;
- che questa Agenzia procederà a comunicare alla Prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

ritenuto pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'impresa Pizzarotti & C. S.p.A. C.F. n. 01755470158, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Taro per uso guado con opere (lunghezza mt. 90), nel Comune di Parma (PR) Loc. Viarolo, catastalmente identificata alla Sezione E del Foglio 1 fronte Mappali 93 - 85 - 19 codice pratica PR26T0032;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2026**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/07/2026 (nota PG/2026/140417 del 30/07/2026);
4. di quantificare l'importo del canone in 354,09 euro, pari a cinque mensilità (agosto-dicembre);
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 1.172,00 euro in data 03/12/2015;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari Incaricato di funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli Ovest - Area Demanio Idrico e che non sussiste conflitto di interessi,

neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata all'impresa Pizzarotti & C. S.p.A. C.F. n. 01755470158 (cod. pratica PR26T0032).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

2. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Taro, individuata alla Sezione E del Foglio 1 fronte Mappali 93 - 85 - 19 del Comune di Parma (PR) Loc. Viarolo, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
3. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso guado con opere (lunghezza mt. 90).

ARTICOLO 2 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 4 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione,

quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'AIPo.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1 La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Aipo assunto al prot. ARPAE n. PG/2026/134533 del 22/07/2026, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

6. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

7. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.



Spett.le ARPAE
Area Demanio idrico – Sede di Parma
Piazzale della Pace, 1 - 43121 Parma
parma@pec.arpae.it

e p.c.
SALT p.a. – Tronco Autocisa
salt@legalmail.it

Impresa Pizzarotti e C. S.p.A.
pizzarotti@pec.pizzarotti.it

Parma, 21/07/2026

Classifica: 6.10.20_Fascicolo: 29/2015C/A, 6, 32

Oggetto: L.R. 7/2004 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica N. 19145/2026, Procedimento N. PR26T0032
Richiesta di concessione temporanea per occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Taro, loc. Viarolo in Comune di Parma (PR), per uso guado con opere. Richiesta Nulla Osta Idraulico.

Richiedente: Pizzarotti S.p.A.

RICHIAMATA la nota acquisita con protocollo AIPo n. 19242 del 18/6/2026 attraverso la quale il Richiedente presentava l'istanza per la nuova concessione temporanea per occupazione di area appartenente al Demanio idrico di pertinenza del f. Taro ad uso guado con opere;

DATO ATTO che l'opera provvisoria in questione risultava già concessa con Determina n. 18910 del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po (procedimento PR15T0008) emesso in data del 31/12/2015 nell'ambito delle opere denominate "Corridoio Plurimodale Tirreno-Brennero. Raccordo autostradale tra l'Autostrada della Cisa A15 - Fontevivo (PR) e l'Autostrada del Brennero A22- Nogarole Rocca (VR). I° Lotto da Fontevivo (PR) all'Autostazione Trecasali-Terre Verdiane ed opere accessorie" di seguito, per brevità, Ti.Bre.;

RICHIAMATI i pareri della scrivente Agenzia in merito all'opera provvisoria in questione con particolare riferimento agli atti n. prot. AIPo 11329 del 16.04.2015, n. 22808 del 15.09.2016 e n. 10151 del 03/05/2017;



DATO ATTO CHE l'opera provvisoria già concessa con Determina n. 18910 del 31/12/2015 verte, a causa di vicissitudini che ne hanno procrastinato lo smantellamento di alcuni anni, in uno stato di abbandono che lo ha reso inutilizzabile per gli scopi prefissati;

PRESO ATTO CHE per consentire il completamento delle opere dell'autostrada Ti.Bre, e, in particolare, la sistemazione finale dell'area prospiciente alle pile del ponte sul f. Taro, è volontà del Richiedente di ripristinare la viabilità provvisoria di attraversamento del corso d'acqua con le medesime geometrie già autorizzate e nel medesimo punto già concesso limitrofo ai mappali 19, 93 e 85 del foglio n. 1 del comune di Parma sezione E San Pancrazio Parmense;

PRESO ATTO CHE la nuova concessione è stata richiesta con validità fino al 31/12/2026;

PRESO ATTO CHE dalla nota redatta dal Richiedente e acquisita con prot. AIPO n. 17974 del 9/6/2026 si evince che le opere di completamento della sistemazione finale dell'area afferente al ponte Ti.Bre sul f. Taro comprendono essenzialmente la rimodulazione morfologica del fondo del corso d'acqua con asportazione parziale di terreno precedentemente riportato nel greto durante la fase di cantierizzazione delle pile in alveo;

DATO ATTO CHE nella documentazione presentata non vi sono informazioni sufficienti a comprendere l'effettiva entità dei lavori che verranno eseguiti all'interno del sedime del fiume Taro e per i quali si rende necessaria l'installazione del guado in questione;

DATO ATTO CHE per le ragioni di cui al punto precedente non è possibile accertare che gli stessi lavori siano già stati autorizzati dalla scrivente Agenzia;

DATO ATTO CHE nell'ultimo decennio vi sono stati numerosi eventi di piena che hanno coinvolto il fiume Taro con particolare riguardo alle aree oggetto di futura sistemazione finale;

PRESO ATTO CHE la nota di cui al punto precedente riporta l'elenco di n.4 allegati tecnici che non risultano, tuttavia, disponibili;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'intervento risultano localizzate nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "*Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica*";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con DPCM 24 maggio 2001;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume PO, in vigore dal 17/04/2025, approvate con DPCM 10/03/2025 denominato "Approvazione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" - pubblicato sulla G.U. n.89 del 16/04/2025;

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

VISTO il Decreto n. 30 del 26 aprile 2024, emanato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, relativo all'aggiornamento delle Fasce PAI del Fiume Taro da Bedonia a confluenza Po;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici

alla richiesta di concessione a carattere temporaneo, con validità fino al 31/12/2026, per l'occupazione di un'area appartenente al Demanio idrico di pertinenza del f. Taro, sita in loc. Viarolo in Comune di Parma (PR) per uso guado, con realizzazione di nuove opere e sotto l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spese del Richiedente;
2. il parere positivo è accordato solo ed esclusivamente per l'area oggetto dell'intervento e specificatamente per le caratteristiche geometriche e prestazionali evinte dagli elaborati grafici presentati a corredo dell'istanza che diventano parte integrante del presente nulla osta anche se materialmente non allegati;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;
4. il Richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio, fine lavori e delle eventuali sospensioni, nonché indicare la Ditta esecutrice. Tale disposizione si intende valida sia per i lavori di rifacimento/ripristino del guado sia per quelli di sistemazione finale dell'area di cantiere nella zona del ponte Ti. Bre fino alla decorrenza di validità prevista per il 31 dicembre del corrente anno.
5. **La validità del presente titolo riguarda esclusivamente l'opera di attraversamento provvisoria oggetto di istanza e non si intende per nessun motivo estensiva delle attività che il Richiedente deve eseguire per la sistemazione finale dell'area di cantiere (Ti.Bre.);**
6. **Le medesime, infatti, anche nel caso fossero già state autorizzate dalla scrivente, preso atto del lungo perdurare della sospensione dei lavori Ti.Bre, potranno essere riprese all'interno dell'alveo del f. Taro solo previo assenso formale da parte dello scrivente ufficio vincolato all'accertamento di quanto occorre eseguire a completamento delle precedenti autorizzazioni;**
7. **Nel merito si dovranno trasmettere, allo scrivente ufficio, i seguenti documenti:**
 - **stralcio del progetto esecutivo approvato relativamente alle sole opere ancora da eseguirsi all'interno del sedime del f. Taro;**
 - **documentazione attestante la volumetria effettivamente movimentata verso il sito in questione e quella ancora da movimentare in uscita;**
 - **documentazione attestante le analisi chimiche effettuate sul materiale trasportato nel sito di interesse;**
 - **rilievo topografico, collegato ai capisaldi di rilevazione delle sezioni fluviali del Taro (o qualora non presenti ai capisaldi IGM), di tutta l'area che sarà interessata dai lavori di sistemazione finale**

aggiornato ad oggi e con rappresentazione delle differenze in termini di volumetrie rispetto alla configurazione di cantiere sulla base della quale sono stati definite le quantità da asportare;

8. **Per monitorare gli eventuali cedimenti arginali dovuti al passaggio dei mezzi impegnati nelle lavorazioni prima e dopo l'intervento di sistemazione finale si chiede di trasmettere una planimetria raffigurante il percorso di ingresso / uscita dal cantiere oltre al rilievo del tratto di argine attraversato tramite laserscan o topografico;**

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta né in fase di esecuzione delle opere né durante l'esercizio della concessione;
2. Il presente nulla osta è rilasciato nei limiti di competenza dell'AIPO e fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi verso i quali il Richiedente rimane l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente, per ogni danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti, lasciando l'Amministrazione concedente sollevata ed indenne da ogni qualsiasi molestia o richiesta di risarcimento danni che le potesse provenire dall'Amministrazione da ogni lite o molestia o richiesta di risarcimento danni che le dovesse provenire in dipendenza del rilascio della presente autorizzazione;
3. **Preventivamente al ripristino dell'opera provvisoria di attraversamento dovranno essere rimossi dal corso d'acqua e dalle relative pertinenze tutti i residui generati dalla disgregazione di porzioni di cls, acciaio e tubazioni rotte appartenenti alla vecchia opera di attraversamento nonché tutto il materiale fluitato accumulatosi nelle immediate vicinanze;**
4. **il guado, dovrà essere costruito con tubi in acciaio o in C.A.V. del diametro $\geq$ di 1.200 mm. con raccordi e riempimenti in ghiaia proveniente dall'alveo che conservino il carattere di precarietà di servizio, facilmente amovibili in caso di morbidità del corso d'acqua, ed in armonia col carattere naturale del sito;**
5. Il guado/pista in argomento, seppure concesso in costruzione, in quanto non pregiudizievole per gli assetti idraulici dell'alveo medesimo e per le opere pubbliche ivi esistenti, in occasione di eventi di piena verrà interessato dal deflusso del fiume, per cui potranno costituirsi oggettive situazioni di rischio per l'incolumità degli utenti ivi transitanti; in tali evenienze il Richiedente, a proprie cure e spese e di sua totale iniziativa, dovrà porre in essere ogni cautela gestionale dell'opera stradale e dei relativi flussi di traffico, interrompendo, laddove necessario, il transito di veicoli e maestranze, presidiando con personale all'uopo abilitato gli sbarramenti e comunque le interclusioni poste in essere per la bisogna;
6. qualora l'opera in argomento, seppure correttamente gestita secondo quanto nel presente atto previsto, nel tempo futuro arrecasse pregiudizio al buon regime idraulico del fiume Taro, la Ditta concessionaria sarà tenuta ad eseguire quelle opere aggiuntive o modifiche che lo scrivente Ufficio ritenesse di imporre, attuandole nei modi e nei tempi che venissero allo scopo imposti;
7. resta inteso che l'opera potrà essere utilizzata esclusivamente dalla Ditta richiedente che pertanto dovrà porre in essere tutte le misure necessarie ad evitare l'accesso a chiunque altro;
8. l'area in argomento dovrà essere utilizzata unicamente ad uso guado/pista camionabile e di cantiere, fermo restando che sulla pista, non vengano create discariche, deposito di materiali di qualsiasi tipo, ed opere che possano modificare l'attuale conformazione del terreno ed ostruire il libero deflusso delle acque di piena del fiume Taro;
9. **al termine dei lavori o al più tardi al termine della concessione prevista per il 31 dicembre 2026, il guado, dovrà essere rimosso e le aree limitrofe ricalibrate secondo le indicazioni che lo scrivente Ufficio, riterrà di impartire: in tutti i casi dovranno essere rimossi completamente dal sedime fluviale eventuali materiali antropogenici impiegati per la realizzazione del manufatto in questione così come quelli residui dell'opera preesistente e delle lavorazioni;**

- 10. Il materiale impiegato per la formazione del piano di viabilità dovrà essere prelevato con priorità a monte dell'attraversamento esistente e dovrà essere ricollocato, insieme a quello movimentato per la sistemazione finale dell'area, in corrispondenza dell'erosione presente sulla sponda idrografica destra nel tratto immediatamente a monte e comunque secondo le indicazioni impartite dal personale della scrivente Agenzia;**
11. ai sensi della Circolare del Presidente del Magistrato per il Po n° 12825 del 03.07.2001, in caso di accertate infrazioni alle norme di Polizia Idraulica da parte della Ditta richiedente e/o della Ditta esecutrice dei lavori medesimi, con particolare riferimento alle estrazioni abusive di materiali litoidi dall'alveo dei fiumi, saranno immediatamente disposte la revoca sia della autorizzazione di cui trattasi, oltre che le debite denunce penali alle Autorità competenti;
12. in caso di evento di piena dovrà essere verificata e ripristinata l'officiosità dei tubi utilizzati per la formazione dei guadi al fine di garantire il deflusso del corso d'acqua a monte e a valle del guado;
13. considerato che il guado è ubicato all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il Richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna);
14. in caso di distruzione o danneggiamento dell'opera in seguito a piena del fiume Taro la Ditta concessionaria nulla avrà a pretendere per ricostruzione o ripristino da parte dell'Agenzia concedente, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o al ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici dall'Ufficio Operativo di Parma, avvenire a totali cure e spese del Richiedente;
15. Il Richiedente si impegna a:
- programmare l'accesso in alveo agli operatori ed ai mezzi d'opera impegnati nelle operazioni di realizzazione, rifacimento/manutenzione periodica e utilizzo in esercizio del guado sulla base delle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti, previa verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza, la cui responsabilità è in capo al Richiedente.
 - in corrispondenza della zona di accesso alle rampe ed al guado dovranno essere posti in sito regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque e divieto di accesso ai non autorizzati;
 - per tutta la durata dell'esercizio del guado e delle relative rampe di accesso saranno a carico del Richiedente tutti gli oneri di manutenzione dell'opera proposta, ivi compreso il ripristino in caso di asportazione da parte della corrente;
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere, ad eccezione dell'intervento oggetto della presente autorizzazione, che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non

depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato;

- provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;

16. il presente nulla osta autorizza il Richiedente ad accedere e circolare esclusivamente sulle pertinenze demaniali oggetto dell'intervento, con mezzi idonei per gli scopi di cui alla richiesta, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di imbibizione del terreno lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno alle arginature del corso d'acqua, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto e il ripristino delle opere danneggiate secondo le indicazioni impartite dallo scrivente ufficio;
 17. Il Richiedente si impegna a realizzare e curare la chiusura degli accessi al guado e interdirne l'accesso nelle ore notturne, nei giorni di inattività e nei festivi. In tali periodi, le attrezzature di cantiere, i mezzi d'opera ed i materiali, dovranno essere sistemati in aree non esondabili;
 18. in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del Richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e alla messa in atto di tutte le procedure d'interdizione degli accessi, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
 19. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei mappali oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
1. il Richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
 2. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
 3. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
 4. la documentazione amministrativa relativa all'autorizzazione dovrà essere esibita dal Richiedente o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza;

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose per effetto dell'esercizio del presente nulla osta, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse

danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento; in tal caso l'opera dovrà essere demolita provvedendosi a ripristinare il greto e le sponde del fiume Taro a cura e spese della Ditta concessionaria;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di decadenza, rinuncia o di mancato rinnovo della stessa, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi allo stato ante operam ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del Richiedente;
5. il Richiedente non potrà cedere la presente autorizzazione a terzi senza previo consenso scritto di quest'Ufficio;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

Il presente Nulla Osta non esime il Richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRIGENTE
della DTI Emilia Occidentale
Ing. Remo PASSONI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.